



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MAZZEO RINALDI</u>	<u>ANTONINO</u>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<u>FERRARI</u>	<u>GIANFRANCO</u>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>BOSCHETTO</u>	<u>ENZO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 754/2016
spedito il 21/12/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720100047570870 REGISTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720100047570870 BOLLO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720130010620303 REGISTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720130010620303 BOLLO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720140003953188 REGISTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720140003953188 BOLLO 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 129/2014 REGISTRO 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 129/2014 BOLLO 2008
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 250407/2013 REGISTRO 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 250407/2013 BOLLO 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 8500/2010 REGISTRO 2004
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 8500/2010 BOLLO 2004

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VARESE
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZILETTI ANDREA
VIA FRATELLI UGONI N.1 25126 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 12016

UDIENZA DEL

25/10/2017 ore 09:30

N°

PRONUNCIATA IL:

25/10/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/11/17

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Grazia Condonato



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI VARESE

SEZIONE N. 2
UDIENZA DEL 25/10/2017 ORE 09:30
R.G. RICORSI N.754/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il presente ricorso la società
in persona del legale rappresentante pro-tempore
di assistenza tecnica, si oppone ai ruoli :

o, munito

- N. 0008500/2010 – Cartella esattoriale n. 11720100047570870 000;
- N. 0250407/2013 – Cartella esattoriale n.11720130010620303 000;
- N. 0000129/2014 – Cartella esattoriale n.11720140003953188 000;

per l'importo comprensivo di interessi e sanzioni pari ad €18.040,14 , anni di riferimento 2004,2007,2008 e 2009.

La società avanzava istanza di accesso agli atti presso gli uffici di Equitalia S.p.a. al fine di acquisire copia degli "Estratti di ruoli" sopra specificati , atti oggi impugnati, contenenti l'iscrizione a ruolo per contributi vari (bollo auto , imposte dirette , imposta di registro) rilasciati in data 17.6.2016.

La ricorrente eccepisce :

- le cartelle di pagamento non sono mai state notificate e le richieste sono assolutamente illegittime in quanto incomprensibili poiché prive dei requisiti minimi di chiarezza e specificità richiesti ex lege ;
- la decadenza dal potere di riscossione dei crediti tributari afferenti la cartella n.117201300106220303 concernente imposte dirette , in quanto l'iscrizione dei crediti relativi all'anno 2007 (€17.557,36) è avvenuta nel 2013 , oltre i termini previsti;
- la prescrizione dei crediti intimati, stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento e, per l'effetto , la somma di complessivi €4.593,77 , relativa alle sanzioni tributarie indicate nei ruoli e nelle cartelle di pagamento deve essere sgravata;

12

o

-mancanza del dettagliato conteggio di interessi , delle sanzioni ed aliquote , in violazione dell'art.7 L.212/2000;

- difetto di motivazione;

- omessa sottoscrizione dei ruoli.

Chiede l'accoglimento del ricorso , con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si costituisce in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. contestando integralmente gli assunti avversari , sostenendo che le domande della ricorrente sono da rigettare poiché :

- le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate presso la sede dichiarata nel ricorso introduttivo, sia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , sia all'indirizzo di posta elettronica certificata e , quindi, non essendo state opposte entro il termine perentorio di cui all'art.21 D.Lgs.46/99, i crediti ivi indicati si sono definitivamente consolidati;
- le cartelle di pagamento in esame sono state legittimamente formate dall'agente della riscossione sulla scorta dei contenuti trasmessi e ricevuti dall'A.F. e gli interessi esposti negli atti esattoriali sono legittimi;
- la sottoscrizione telematica dei ruoli esattoriali è valida;
- inesistenza di prescrizione e/o decadenza;
- carenza di legittimazione passiva in ordine a ogni altra eccezione ;
- formula istanza di estensione del contraddittorio agli enti creditori titolari dei relativi crediti ex art.39 D.Lgs.112/99 ovvero per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 106e/o107 c.p.c..

Chiede il rigetto del ricorso , spese ed onorari interamente rufusi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'estratto di ruolo nonostante costituisca un atto informale , essendo atto interno dell'A.F. pur non essendo tipicamente tributario , consente al contribuente di impugnarlo , quando, come nel caso di specie, , il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza dei carichi solo dopo essersi recato presso Equitalia , non avendo mai avuto notifica delle cartelle esattoriali impugnate con l'estratto di ruolo. Le sezioni unite della Corte di Cassazione , con sentenza 19704/2015 , hanno stabilito che può essere impugnata la cartella , anche se invalidamente notificata ,

della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario.

Nel caso di specie il concessionario non dimostra che le notifiche siano state ritualmente effettuate.

L'avviso di ricevimento della raccomandata indica solo la data e il soggetto che la riceve , ma non specifica il contenuto.

Quanto alla notifica a mezzo PEC la Commissione ritiene che la copia elettronica non ha valore giuridico , poiché priva di attestato di conformità da parte di Pubblico Ufficiale . Ad essere trasmesso al contribuente non è l'originale della cartella , ma solo una copia informatica priva di qualsiasi attestazione di conformità all'originale apposta da un Pubblico Ufficiale.

Deve osservarsi , inoltre, che anche in caso di regolare notifica, la mancata impugnazione della cartella non modifica i termini di prescrizione del credito da essa portato, poiché , essendo atto amministrativo , non può essere equiparata a una sentenza passata in giudicato. Solo i crediti derivanti da una sentenza passata in giudicato si prescrivono entro 10 anni . L'art.2953 del c.c. , in quanto norma di carattere eccezionale , non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili. Dunque nel caso di specie opera la prescrizione triennale per la cartella n.11720100047570870000 e quinquennale per le altre cartelle. Pertanto la pretesa erariale è prescritta , trattandosi di crediti relativi agli anni 2004,2007,2008,2009.


Pertanto, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione , in accoglimento del ricorso, annulla i ruoli impugnati

Varese 25-X-2017

Il relatore



Il Presidente

